

**MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 2 dicembre 2009.

Aggiornamento ed istituzione dei diritti di segreteria delle camere di commercio e relativa approvazione delle tabelle A e B.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELL'ISPettorato GENERALE DI FINANZA
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 secondo cui le voci e gli importi dei diritti di segreteria sull'attività certificativa per le iscrizioni in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti dalle camere di commercio sono modificati ed aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi e tenuto, altresì, conto dell'art. 13, commi 13 e 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro istituito il Ministero dello sviluppo economico, e l'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che sono ulteriormente intervenuti sull'assetto dei Ministeri, ed i conseguenti Regolamenti di organizzazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 16, concernente l'attribuzione delle funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 1997 concernente l'approvazione delle misure dei diritti di segreteria per atti o servizi connessi alla gestione del registro delle imprese e degli altri ruoli, registri e albi e in genere per i servizi adottati o resi dalle camere di commercio e dagli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti i decreti dirigenziali interministeriali 18 febbraio 1999, 23 marzo 2000, 15 maggio 2001, 30 ottobre 2001, 10 giugno 2003, 29 novembre 2004, 29 luglio 2005, 10 febbraio 2006, 22 febbraio 2007, 29 agosto 2007 e 16 giugno 2008 che hanno apportato modificazioni ed integrazioni alle tabelle A e B, allegate al decreto interministeriale 22 dicembre 1997 ed hanno modificato e introdotto ulteriori diritti di segreteria;

Visto l'art. 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, come modificato dal comma 7 dell'art. 10 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 54, recante «Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle camere di commercio, emanato ai sensi dell'art. 5-*quater*, comma 2, della legge 21 febbraio 2003, n. 27»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2008 recante «Specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al registro delle imprese»;

Visto l'art. 42 della legge 7 luglio 2009, n. 88, con il quale sono stati modificati gli articoli 2250 e 2630 del codice civile e sono stati introdotti alcuni nuovi obblighi di pubblicità per le società;



Ritenuto necessario istituire un apposito diritto di segreteria relativo alla vidimazione del registro di cui all'art. 38 del regio decreto 16 marzo 2007, n. 267, nei casi previsti dall'art. 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, come modificato dal comma 7 dell'art. 10 della legge 23 luglio 2009, n. 99, concernente la liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi;

Ritenuto opportuno stabilire che gli importi delle voci 14.20, 15.17, 16.8, 20.21, 21.17 e 22.8 di cui alla Tabella A) allegata al decreto interministeriale dirigenziale 16 giugno 2008, concernenti la scheda dati lavoro, sono restituiti automaticamente a seguito dell'invio telematico, entro 30 giorni, di un'istanza al registro delle imprese per la medesima impresa;

Ritenuto necessario istituire un diritto di segreteria relativo al rilascio del certificato di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 54;

Ritenuto necessario, altresì, istituire un diritto di segreteria relativo alla «navigazione visuale RI» e alla richiesta di copie del bilancio, con conseguente modifica anche delle altre voci attualmente applicabili;

Ritenuto necessario modificare la voce 38) della tabella A) allegata al decreto interministeriale dirigenziale 16 giugno 2008 concernente il diritto di segreteria relativo al rilascio del CertImpresa;

Ritenuto necessario modificare la voce 11.2.3) della tabella B) allegata al decreto interministeriale dirigenziale 16 giugno 2008 concernente il diritto di segreteria relativa alla sostituzione della carta tachigrafica, nonché la relativa nota;

Ritenuto necessario modificare la nota relativa alle voci 3.1 e 3.5 della tabella B) allegata al decreto 16 giugno 2008 per chiarire che gli importi dei diritti di segreteria di cui ai punti 3.1 della tabella B si applicano anche alle ricevute, ancorché frazionate, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 28 dicembre 2006, da sportello telematico, mentre la voce 3.5 non trova in questo caso applicazione;

Ritenuto opportuno approvare e ripubblicare integralmente il nuovo testo delle tabelle A) e B), coordinato con le integrazioni e modifiche apportate;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli importi dei diritti di segreteria di cui alle allegate tabelle A) e B), che formano parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2010.

Roma, 2 dicembre 2009

*Il direttore generale
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
del Ministero dello sviluppo economico*
VECCHIO

*L'ispettore generale capo
dell'Ispettorato generale di finanza
delle pubbliche amministrazioni
del Ministero dell'economia e delle finanze*

GRISOLIA





TABELLA B

IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER I REGISTRI, ALBI, RUOLI, ELENCHI E ATTI VARI			
		diritto di segreteria	diritto di segreteria
1.	REGISTRI, ALBI, RUOLI, ELENCHI		
1.1.	Domanda di prima iscrizione		<i>terminale remoto</i>
1.1.1.	- con modello cartaceo	€ 31,00	7.7. Visura effetti
1.1.2.	- su supporto informatico	€ 21,00	7.8. Ricerca anagrafica
1.1.3.	- con modalità telematica	€ 15,00	7.9. Elenco per parametri
			- Richiesta elenco u.t.
			- costo a posizione estratta
1.2.	Iscrizione di modifica o domanda di deposito		7.10. Elenco integrale nazionale mensile
1.2.1.	- con modello cartaceo	€ 10,00	
1.2.2.	- su supporto informatico	€ 8,00	7.11. Elenco integrale provinciale mensile
1.2.3.	- con modalità telematica	€ 5,00	7.11.1. - classe A
1.3.	Iscrizione di cancellazioni	€ -	7.11.2. - classe B
1.4.	Domande di esame	€ 77,00	7.11.3. - classe C
1.5.	Conferma di iscrizione	€ 31,00	
2.	LICENZE		<i>sportello telematico</i>
2.1.	Domanda di rilascio	€ 155,00	7.12. Visura effetti
2.2.	Domanda di modifica	€ 77,00	7.13. Ricerca anagrafica
3.	CERTIFICATI E VISURE		8. BREVETTI E MARCHI E ALTRI TITOLI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE
	<i>allo sportello</i>		
3.1.	Certificato ordinario	€ 5,00	<i>allo sportello camerale</i>
3.1.1.	Richiesta modello di dichiarazione sostitutiva	€ 5,00	8.1. Domanda di deposito
3.2.	Visura ordinaria	€ 3,00	con modello cartaceo
3.3.	Visura speciale	€ 8,00	8.1.1. Visura di deposito
3.4.	Certificati d'origine	€ 5,00	8.2. Visura cumulativa marchi
			8.3. Visura cumulativa brevetti
			8.4. Copia atti da archivio ottico
			8.5. Ricerca anagrafica non seguita da prospetto
			8.6. Deposito di trascrizioni o seguiti
			8.7. con modello cartaceo
			8.7.1.
	<i>da terminale remoto</i>		<i>da sportello telematico</i>
3.5.	Certificato ordinario	€ 2,00	8.8. Domanda di deposito
3.5.1.	Richiesta modello di dichiarazione sostitutiva	€ 2,00	8.9. Deposito di trascrizioni o seguiti
3.5.2.	Visura ordinaria	€ 1,00	8.10. Visura di deposito
4.	ALTRI ATTI		8.11. Visura cumulativa marchi
4.1.	Copia atti		8.12. Visura cumulativa brevetti
4.1.1.	Archivio cartaceo - diritto di richiesta	€ 5,00	8.13. Copia atti da archivio ottico
	+ ogni pagina	€ 0,10	8.14. Ricerca anagrafica non seguita da prospetto
4.1.2.	Archivio ottico - diritto di richiesta	€ 8,00	
	+ ogni pagina	€ 0,50	8.15. Domanda di deposito
4.2.	Vidimazioni, rinnovo licenze	€ 10,00	8.16. Deposito di trascrizioni o seguiti
4.3.	Elenchi semplici		8.17. Visura di deposito
	-diritto di richiesta	€ 10,00	8.18. Visura cumulativa marchi
	+ per ogni nominativo	€ 0,10	8.19. Visura cumulativa brevetti
5.	Autenticazione copie atti	€ 3,00	8.20. Copia atti da archivio ottico
6.	Atti non compresi nei precedenti	€ 3,00	8.21. Ricerca anagrafica non seguita da prospetto
7.	REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI		
	<i>allo sportello</i>		
7.1.	Visura esito ricerca	€ 2,00	9. ALBO COOPERATIVE
7.2.	Certificato esito ricerca	€ 5,00	Domanda di prima iscrizione
7.3.	Elenco per parametri		su supporto informatico o per via telematica
	- richiesta elenco	€ 114,00	
	- costo a posizione estratta	€ 0,09	10. DOMANDA DI ARBITRATO E CONCILIAZIONE
7.4.	Cancellazione	€ 8,00	
7.5.	Elenco integrale nazionale mensile	€ 3.409,00	
7.6.	Elenco integrale provinciale mensile		
7.6.1.	- classe A	€ 114,00	
7.6.2.	- classe B	€ 68,00	
7.6.3.	- classe C	34,00	




IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER I REGISTRI, ALBI, RUOLI, ELENCHI E ATTI VARI		diritto di segreteria	diritto di segreteria
11	TACHIGRAFO DIGITALE		
11.1	Autorizzazione centri tecnici		
11.1.1.	prima autorizzazione	€ 370,00	
11.1.2	autorizzazioni successive	€ 260,00	
11.1.3	rinnovo annuale autorizzazione	€ 185,00	
11.2	Carta tachigrafica		
11.2.1	rilascio carta tachigrafica	€ 37,00	
11.2.2	rinnovo carta tachigrafica	€ 37,00	
11.2.3	sostituzione di carta tachigrafica per difetto della stessa	€ 17,00	
11.2.4	sostituzione di carta tachigrafica per altre cause	€ 37,00	



Note sui diritti di segreteria per Registri, Albi, Ruoli, Elenchi e atti vari

numero voce	Nessun diritto è dovuto per l'eventuale autenticazione di firme di chi presenta personalmente la domanda o la denuncia.
1.2	Il diritto si applica alle modifiche che non comportano l'accertamento dei requisiti.
1.5	Il diritto si applica ai soggetti non iscritti o non annotati al registro delle imprese secondo le modalità stabilite dal Ministro delle Attività produttive. Il diritto si applica anche ai casi di revisione prevista da norme della sussistenza delle condizioni per rimanere iscritti in Albi, Registri ecc.
2.2	Il diritto si applica alle modifiche che comportano l'accertamento dei requisiti.
3.1	Il diritto si applica altresì per il rilascio delle ricevute, ancorché frazionate, anche da sportello telematico, di cui al D.M. 28 dicembre 2006, art. 4, comma 2, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
3.2	Il diritto si applica alle attestazioni desunte da archivi non camerali, o che comportano istruttoria o ricerche esterne.
3.5	Il diritto si applica per ogni ricevuta/nominativo come precisato dal comma 3 dell'art. 4 del D.M. 28 dicembre 2006 del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali.
4.1	Il diritto si applica anche alle copie delle deliberazioni e degli altri atti camerali.
6	Il diritto si applica alle comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 6 del D.M. 28 dicembre 2006 del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali.
7	La diffusione dei dati dei soggetti protestati contenuti in elenchi tratti dal registro pubblico è subordinata alla verifica nel registro informatico dell'elenco stesso (artt. 12 e 13 del reg. n. 316/2000 "negli elenchi deve risultare la data di estrazione. Chiunque pubblica notizie dei protesti è tenuto ad indicare la data alla quale i dati pubblicati sono aggiornati).
7.4	L'importo del diritto è dovuto per ciascun protesto cancellato ed è stabilito e aggiornato ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 12.02.1955, n. 77, così come modificato dall'articolo 2 della legge 18.08.2000, n.235. Il diritto si applica anche all'istanze di cancellazione richieste ai sensi del comma 2, dell'articolo 4 della legge 12.02.1955, n. 77, così come modificato dall'articolo 2 della legge 18.08.2000, n. 235. Il diritto si applica anche all'istanze di cancellazione richieste ai sensi del comma 6 bis, dell'articolo 17 della legge 7.03.1996, n. 108 così come modificato dall'articolo 3 della legge 18.08.2000, n. 235.
7.3, 7.5, 7.6, 7.9, 7.10, 7.11	Elenchi estratti ai sensi del comma 5, articolo 12 del D.P.R. 316/2000. L'importo del diritto rimane invariato se gli elenchi sono rilasciati su supporto informatico.
7.5, 7.6, 7.10, 7.11	Il diritto da applicare agli elenchi mensili, se richiesti in abbonamento annuale, è pari a 10 volte l'importo del diritto per l'elenco mensile.
7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11	I diritti si applicano ai soggetti che estraggono dati tramite collegamento con il sistema informatico delle camere di commercio e non comprendono i costi per il servizio telematico.
7.6, 7.11	Gli importi variano in base alla popolazione provinciale: (classe A = oltre 1 mil.) - (classe B = inferiore a 1 mil. Ma superiore a 0,3 mil.) - classe C = inferiore a 0,3 mil.)
8	Per altri titoli di proprietà industriali si intendono : - deposito di traduzione di brevetti europei; - nuove varietà vegetali; - certificati complementari di protezione; - certificati complementari per i fitofarmaci; - topografie a semiconduttori; - marchi internazionali.



9	Il diritto è comunque dovuto, anche nel caso di presentazione di più domande o denunce con il medesimo atto.
10	Tale diritto non è richiesto quando una delle parti sia un consumatore, quando il tentativo di conciliazione sia previsto per legge e quando le parti depositano una domanda di conciliazione congiunta. L'importo di tale diritto è stabilito ai sensi del decreto ministeriale 22.07.2004, n. 223.
11.2.3	Tale diritto non è applicato se la richiesta di sostituzione viene presentata entro sei mesi dal rilascio della carta tachigrafica

